

R.G. 3/2024



Tribunale Ordinario di Rieti

Sezione civile

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, in persona della Giudice, dott.ssa Roberta Della Fina, ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento unitario promosso da

c.f. .

rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA VELLA

RICORRENTE

con l'assistenza del Dott. GIULIANO TAVANI in qualità di professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

Visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 15.1.2024;

Rilevato che unitamente al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risultano presentati la proposta ed un piano redatti secondo i criteri ex artt. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14/2019;

Preso atto delle integrazioni e dei chiarimenti svolti con le note di deposito del 2.2.2024, 17.2.2024 e 20.2.2024;

Osservato che l'odierno istante riveste la qualifica di consumatore, poiché, da un lato, i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale e, da un altro lato, per quanto allo stato emerso, era ed è sempre stato un lavoratore dipendente (attualmente pensionato);

Rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura; l'indicazione se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore;



Rilevato che non risulta che l'istante sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

Ritenuto, *prima facie* ed in base a valutazione da confermarsi in seguito al contraddittorio tra le parti, che l'istante non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Ritenuto, pertanto, che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative ex art. 69 c.c.i.i. all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

Considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

Ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

Ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

Rilevato che parte ricorrente ha domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive della sospensione dei piani di rateizzazione in essere con gli istituti di credito e le finanziarie e con l'INPS e differire i termini per il pagamento degli importi dovuti nei confronti dei creditori al fine di conservare l'integrità del patrimonio del ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento; ha, inoltre, domandato di disporre il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, nonché il divieto nei confronti del ricorrente di compiere atti di gestione straordinaria se non autorizzati;

Ritenute le misure protettive richieste funzionali ad assicurare la fattibilità del piano, atteso che:

- allo stato l'importo complessivo delle rate di pagamento dovute dal ricorrente ai creditori risulta pari (cfr. relazione del professionista) ad € 2.684,80 mensili a fronte di un reddito mensile medio di € 2.063,00; dunque, il mantenimento dell'obbligo di pagamento delle rate nell'importo attualmente previsto determinerebbe l'evidente impossibilità per il ricorrente di attuare la proposta formulata ai creditori, anche alla luce delle esigenze connesse al mantenimento dello stesso ricorrente (per far fronte alle quali è stato calcolato un importo mensile di € 1.105,00);
- la proposizione di azioni esecutive e cautelari nei confronti del ricorrente pregiudicherebbe l'attuazione del piano atteso che, ove tali azioni fossero rivolte nei confronti della pensione dello stesso, impedirebbero di attuare il piano di pagamento dei creditori nella misura indicata dal ricorrente e che, ove fossero rivolte nei confronti dell'immobile di cui lo stesso è comproprietario e in cui attualmente risiede, lo costringerebbero a ricercare una diversa soluzione abitativa con conseguente prevedibile necessità di provvedere a ulteriori esborsi a titolo di canoni di locazione, che andrebbero a incidere sulla sua capacità di far fronte agli impegni assunti nel piano nei confronti dei creditori;



- la previsione del divieto per il ricorrente di compiere atti di amministrazione straordinaria se non autorizzati costituisce una misura a garanzia dei creditori, laddove preclude al ricorrente di disporre dei propri beni patrimoniali di maggior valore (e in particolare dell'immobile di cui è comproprietario) in assenza di specifica autorizzazione, e dunque pone tale patrimonio del debitore al riparo da atti che possano indebitamente pregiudicarne la destinazione a garanzia generica in favore dei creditori;

Ritenuto dunque che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano (e debbano) essere concesse, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento, in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., onde non pregiudicare la sostenibilità del piano con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto piano;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.;

P.Q.M.

il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da . . . c.f. . . , ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria in apposita area del sito web del Tribunale di Rieti previa cancellazione dei dati sensibili (ossia, i *“dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale”* nonché i *“dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”* ex art. 9 RGPD - regolamento (UE) n. 2016/679) del ricorrente (a tal fine si invita il professionista facente funzioni di OCC a depositare nel fascicolo telematico, entro sette giorni, la proposta e il piano recanti le parti da cancellare affinché il giudice possa autorizzarne la pubblicazione),

ORDINA

Al professionista facente funzioni di OCC di comunicare la proposta con il relativo piano e il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare al professionista facente funzioni di OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista facente funzioni di OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.

ORDINA



Al professionista facente funzioni di OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

ex art. 70, IV co. c.c.i.i. e per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento:

- La sospensione dei piani di rateizzazione in essere con gli istituti di credito, le finanziarie e l'INPS nonché dei termini per il pagamento degli importi dovuti nei confronti di tali creditori;
- Il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari nei confronti del ricorrente e sul suo patrimonio;
- Il divieto per il ricorrente di compiere atti di amministrazione straordinaria se non preventivamente autorizzati;

AVVERTE

parte ricorrente e i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al professionista facente funzioni di OCC.

Si comunichi.

Rieti, 6 marzo 2024

La giudice
dott.ssa Roberta Della Fina